

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma**

**R I C O R S O**

per:

1. **Collabolletta Anna**, nata a Roma l'11.05.1972, ivi residente alla Via San Cipriano n. 49 (C.F. CLLNNA72E51H501C);
2. **Natale Gaetana** nata a Foggia l'8.10.1972, residente in Roma alla Via Appiano n. 40 (C.F. NTLGTN72R48D643Z);
3. **Fico Valentina**, nata a Roma il 7.2.1974, ivi residente alla Via del Governo Vecchio n. 121 (C.F. FCIVNT74B47H501A);
4. **Fiduccia Beatrice Gaia**, nata a Roma il 19.5.1970, ivi residente alla Via R. Boscovich n. 3 (C.F. FDCBRC70E59H501A);
5. **Urbani Neri Alessia**, nata a Roma il 20.10.1971, ivi residente in Via degli Scipioni n. 121 (C.F. RBNLSS71R60H501T);
6. **Damiani Emma**, nata a Roma il 14.6.1977, ivi residente alla Via Igea n. 48 (C.F. DMNMME77H54H501S);
7. **Di Cave Marinella**, nata a Roma il 29.7.1967, ivi residente alla Via Eustachio Manfredi n. 5 (C.F. DCVMNL67L69H501F);
8. **Luce Iolanda** nata ad Avellino il 5.5.1975, ivi residente alla via Parco Abate 14 h (C. F. LCULND75E45A509I);
9. **Caprio Maria Elena** nata ad Avellino il 13.5.1979, residente in Salerno alla via La Mennolella n. 99 (C.F. CPRMLN79E53A509I);
10. **Lorusso Fausta** nata a Conversano (BA) il 21.06.1976, residente a Cagliari – Via Einaudi n. 50 (C.F. LRSFST76H61C975C);
11. **Caprioli Angela** nata a Lecce il 15.5.1975, ivi residente alla Via Aureliano De Mitri n. 16 (C.F. CPRNGL75E55E506S);
12. **Cherubini Maria Laura** nata a Roma il 27.4.1968, residente a Rieti a Largo Santa Barbara n. 33 (C.F. CHRMLR68D67H501W),

rappresentate e difese dall'avv. Costantino Ventura del Foro di Bari (C.F.: VNT CTN 53A03 A662M – fax: 080/5242412 – pec: avvcostantinoventura@cnfpec.it), insieme al quale elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Roma – Via L. Mantegazza n. 24 presso il dott. Marco Gardin (C.F.: GRD MRC 59H02 H501V, fax 06.5344867; pec: [marcogardin@pec.it](mailto:marcogardin@pec.it)), nonché all'indirizzo pec avvcostantinoventura@cnfpec.it, giusta procure in calce al presente atto,

**contro**

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t.;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del legale rappresentante p.t.,
- l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi 12, in relazione a tutte le ricorrenti,

**ed altresì contro**

in relazione alla ricorrente Natale Gaetana

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui Uffici elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

in relazione alla ricorrente Fico Valentina

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui Uffici elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Gioacchino da Fiore n. 34;

in relazione alla ricorrente Luce Iolanda

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Campobasso presso i cui Uffici elettivamente domiciliata in Campobasso alla Via G. Garibaldi n. 124;

in relazione alla ricorrente Caprio Maria Elena

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso i cui Uffici elettivamente domiciliata in Torino alla Via dell'Arsenale n. 21;

nonchè

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno presso i cui Uffici elettivamente domiciliata in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58;

in relazione alla ricorrente Lorusso Fausta

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui Uffici elettivamente domiciliata in Cagliari alla Via Dante Alighieri n. 23;

in relazione alla ricorrente Caprioli Angela

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano presso i cui Uffici elettivamente domiciliata in Milano alla Via Carlo Freguglia n. 1,

nonché, in relazione a tutte le ricorrenti

nei confronti

di tutti gli Avvocati e Procuratori dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato di tutto il territorio nazionale,

**per ottenere,**

**previa concessione della misura cautelare** prevista dall'art. 55 co. 10° CPA mediante sollecita fissazione della data di discussione del ricorso nel merito,

**la declaratoria** che a ciascuna delle ricorrenti spetta, nella misura corrispondente alla classe stipendiale e ai periodi di astensione di rispettiva pertinenza, la corresponsione delle competenze previste dall'art. 21 R.D. n. 1611/1933, maturate a titolo di onorari di causa per tutti i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, nonché per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro e di adozione di minore ex artt. 16 e segg. del Decr. Lgs. n. 151/2001, a ripartirsi a norma dell'anzidetto art. 21 per sette decimi tra gli Avvocati e Procuratori di ciascun Ufficio, e per tre decimi in misura uguale tra tutti gli Avvocati e Procuratori dello Stato, oltre rivalutazione monetaria e interessi, **con vittoria di spese** e rimborso del contributo unificato.

### **F A T T O**

Le ricorrenti sono tutte Avvocati dello Stato venute a trovarsi in gravidanza mentre erano in servizio.

Esse sono tutte assegnate all'Avvocatura Generale dello Stato, fatta eccezione per: Luce Iolanda e Caprio Maria Elena, attualmente in servizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;

Lorusso Fausta, attualmente in servizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari;

Caprioli Angela, attualmente in servizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.

In particolare:

**1. Collabolletta Anna**, Avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Generale, all'epoca delle due gravidanze era Avvocato alla prima classe di stipendio.

E' venuta a trovarsi due volte in stato di gravidanza, e pertanto:

-) con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 30.4.2007 (All. 1) è stata collocata in congedo straordinario per maternità per il periodo dal 20 febbraio al 23 luglio 2007 per la nascita del figlio Siniscalchi Leonardo;

-) con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 20.7.2010 (All. 2) è stata collocata in congedo straordinario per maternità per il periodo dal 30 marzo al 29 agosto 2010, per la nascita del figlio Siniscalchi Federico.

In entrambi i casi, la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al riparto delle competenze di cui all'art. 21 del R.D. n. 1611/1933.

In entrambi i due periodi anzidetti, la ricorrente è stata assegnataria di numerosi affari, e invero, nel periodo della prima gravidanza le sono stati assegnati n. 48 affari, e nel periodo della seconda gravidanza le sono stati assegnati n. 5 affari (cfr. docc. all.ti 3 e 4).

Ritenendo di avere diritto agli onorari previsti dall'art. 21 R.D. n. 1611/1933, la ricorrente, con diffida in data 16.1.2017, protocollata in arrivo all'Avvocatura Generale dello Stato al n. 22245 A (All. 5), ne ha chiesto la corresponsione, ma senza alcun esito.

**2. Natale Gaetana**, Avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Generale, all'epoca della gravidanza era Procuratore dello Stato alla **terza** classe di stipendio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.

E' venuta a trovarsi in stato di gravidanza, e pertanto con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 26.3.2007 (All. 6) è stata collocata in congedo straordinario per maternità per il periodo dal 9.12.2006 al 12.5.2007 per la nascita della figlia Dora Grumetto, con esclusione però dalla partecipazione al riparto delle competenze di cui all'art. 21 R.D. n. 1611/1933 (All. 7).

Ritenendo di avere diritto alle dette competenze, con diffida in data 19.1.2017 protocollata in arrivo all'Avvocatura Generale dello Stato al n. 30063 A (All. 8), ne ha richiesto la corresponsione.

Nel periodo anzidetto, la ricorrente è stata assegnataria di n. 8 affari, così come risulta dal prospetto che si allega (All. 9).

**3. Fico Valentina**, Avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Generale, all'epoca della gravidanza era Procuratore dello Stato alla seconda classe di stipendio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro.

E' venuta a trovarsi in stato di gravidanza, e pertanto con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 16.10.2007 è stata collocata in congedo straordinario per maternità per il periodo dal 11.4.2007 al 10.9.2007 per la nascita del figlio Niccolò Conte, con esclusione però dalla partecipazione al riparto delle competenze di cui all'art. 21 R.D. n. 1611/1933 (All. 10).

Ritenendo di avere diritto alle dette competenze, con diffida in data 2.3.2017 protocollata in arrivo all'Avvocatura Generale dello Stato al n. 113805 A (All. 11), ne ha richiesto la corresponsione.

**4. Fiduccia Beatrice Gaia**, Avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Generale, all'epoca della gravidanza era Avvocato alla seconda classe di stipendio.

Essendosi trovata in stato di gravidanza, con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 24.7.2007 è stata collocata in congedo straordinario per maternità per il periodo dal 22.2 al 21.7.2007, con esclusione però dalla partecipazione al riparto delle competenze di cui all'art. 21 R.D. 1611/1933 (All. 12).

Ritenendo di avere diritto alle dette competenze, con diffida in data 17.2.2017 protocollata in arrivo all'Avvocatura Generale al n. 89973 A (All. 13), ne ha richiesto la corresponsione.

Nel periodo anzidetto, la ricorrente è stata assegnataria di n. 4 affari.

**5. Urbani Neri Alessia**, Avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Generale, all'epoca della gravidanza era Procuratore dello Stato alla terza classe di stipendio (All.14).

Avendo adottato il minore le Quoc Hung, nato il 27.12.2006 ed entrato in Italia in data 28.9.2007, con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 28.3.2008 è stata collocata in congedo straordinario per maternità dal 28.9.2007 al 28.2.2008, con esclusione però dalla partecipazione al riparto delle competenze di cui all'art. 21 R.D. n. 1611/1933 (All. 15).

Ritenendo di avere diritto alle competenze anzidette, pertanto, con diffida del

19.1.2017 protocollata in arrivo all'Avvocatura Generale al n. 30074 A (All. 16), ne ha richiesto la corresponsione.

Nel periodo anzidetto, la ricorrente è stata assegnataria di n. 30 affari, così come risulta dal prospetto delle assegnazioni relativo al periodo stesso (All. 17).

**6. Damiani Emma**, Avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Generale, è stata Avvocato alla prima classe di stipendio fino al 18.9.2016 (All. 18) e alla seconda classe di stipendio dopo tale data (All. 19).

E' venuta a trovarsi due volte in stato di gravidanza, e pertanto:

-) con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 18.11.2014 è stata collocata in congedo straordinario per interdizione anticipata dal lavoro dal 20 febbraio al 24 giugno 2014 e per maternità dal 25 giugno al 28 novembre 2014, per la nascita del figlio Giuseppe Vitale (All. 20);

-) con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 14.11.2016 è stata collocata in congedo straordinario per interdizione anticipata dal lavoro dal 17.11.2015 al 24.4.2016 e per maternità dal 25.4 al 25.9.2016, per la nascita del figlio Saverio Vitale (All. 21).

In entrambi i casi, però, gli anzidetti decreti l'hanno esclusa dalla partecipazione al riparto delle competenze di cui all'art. 21 R.D. n.1611/1933.

Nei periodi anzidetti, la ricorrente è stata assegnataria di numerosi incarichi (per l'esattezza, n. 18 nel 2014 e n. 20 nel 2016), come risulta dai prospetti assegnazione incarichi che si allegano (All.ti 22 e 23).

Ritenendo di avere diritto alla corresponsione delle competenze di cui all'art. 21 R.D. n. 1611/1933, con diffida in data 26.1.2018, acquisita al n. di protocollo 57222 A dell'Avvocatura Generale, ne ha richiesto la corresponsione. (All. 24).

In esito a tale diffida, la ricorrente ha ottenuto – dopo aver evidenziato agli Uffici l'equiparazione dell'interdizione anticipata all'astensione obbligatoria, allegando anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 26.7.2000 – la liquidazione degli onorari a partire dal I° quadrimestre 2016 come per tutti gli altri Avvocati e Procuratori dello Stato.

Restano, pertanto, insoluti gli onorari relativi all'intero periodo della prima gravidanza (20.2.2014 / 28.11.2014) e al periodo ricadente nel terzo quadrimestre del 2015 (dal 17.11 al 31.12.2015).

**7. Di Cave Marinella**, Avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Generale, all'epoca della gravidanza era Procuratore dello Stato alla terza classe di stipendio (All. 25).

Essendosi trovata in stato di gravidanza per la nascita del figlio Andrea De Iaco, con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 18.3.2008 è stata collocata in congedo straordinario per interdizione anticipata dal lavoro dal 28.4 al 23.10.2007 e per maternità dal 24.10.2007 al 23.3.2008, rimanendo esclusa però dalla partecipazione al riparto delle competenze di cui all'art. 21 R.D. n. 1611/1933 (All. 26).

Durante il periodo anzidetto, la ricorrente è stata assegnataria di n. 78 incarichi, come risulta dall'elenco delle assegnazioni che si allega (All. 27).

Ritenendo di avere diritto agli onorari anzidetti, con diffida del 3.3.2017 acquisita al n. di protocollo dell'Avvocatura Generale 117535 A, ne ha richiesto la corresponsione, senza alcun esito (All. 28).

**8. Luce Iolanda**, Avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, all'epoca della gravidanza era Avvocato alla prima classe di stipendio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso (All. 29).

Essendosi trovata in stato di gravidanza per la nascita della figlia Sofia Longobardi, con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 23.7.2014, è stata collocata in congedo straordinario, per interdizione anticipata dal lavoro dal 24.11.2013 al 3.5.2014 e per maternità dal 4.5 al 3.10.2014 (All. 30), rimanendo però esclusa dalla partecipazione al riparto delle competenze di cui all'art. 21 R.D. n. 1611/1933.

Durante il periodo anzidetto, la ricorrente è stata assegnataria di n. 8 incarichi, come risulta dal prospetto che si allega (All. 31).



Ritenendo di avere diritto agli onorari anzidetti, la ricorrente ha inviato due diffide, una relativa al periodo della maternità datata 15.10.2018 e una seconda relativa al periodo di interdizione anticipata datata 15.11.2018, entrambe con Racc. A.R. indirizzate all'Avvocatura Generale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e Finanze (All.ti 32 e 33).

Inoltre, la ricorrente ha presentato una istanza di accesso agli atti di liquidazione degli onorari di causa datata 15.10.2018 a mezzo Racc. A.R. indirizzata all'Avvocatura Generale e all'Avvocatura Distrettuale di Campobasso (All. 34), ricevendo in risposta solo la nota dell'Avvocato Distrettuale dello Stato di Campobasso in data 15.11.2018 Prot. n. 24915 (All. 35), da cui risulta l'impossibilità di rispondere all'istanza della ricorrente, perché le Avvocature Distrettuali sono coinvolte nel procedimento di liquidazione esclusivamente al fine di fornire all'Avvocatura Generale i dati necessari, demandandosi all'Organo centrale la determinazione del successivo riparto degli onorari (3 decimi e 7 decimi), da destinarsi a ogni singola Avvocatura periferica.

**9. Caprio Maria Elena**, Avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, all'epoca della prima gravidanza era Procuratore dello Stato alla seconda classe di stipendio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, e all'epoca della seconda gravidanza era Procuratore dello Stato alla terza classe di stipendio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (All. 36).

E' venuta a trovarsi in stato di gravidanza due volte, e pertanto:

-) con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 27.8.2011 è stata collocata in congedo straordinario per interdizione anticipata dal lavoro dal 9.12.2010 al 22.1.2011 e dal 7.2.2011 al 26.3.2011 e per maternità dal 27.3.2011 al 30.8.2011, per la nascita della figlia Giulia Ansalone (All. 37);

-) con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 31.3.2014 è stata collocata in congedo straordinario per maternità dal 30.12.2013 al 7.6.2014, per la nascita della figlia Francesca Ansalone (All. 38), rimanendo però esclusa dalla

partecipazione al riparto delle competenze di cui all'art. 21 R.D. n. 1611/1933.

Ritenendo di avere diritto agli onorari anzidetti, la ricorrente ha inviato due diffide, la prima per il periodo di astensione obbligatoria, con due Racc. A.R. del 18.5.2018 e del 23.10.2018 (All. 39), e l'altra per i periodi di interdizione anticipata in data 27.11.2018 (All. 40), chiedendone la corresponsione, ma senza alcun esito.

Durante il secondo dei periodi anzidetti, la ricorrente è stata assegnataria di n. 483 affari, come risulta dal prospetto (All. 41).

**10. Lorusso Fausta**, Avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, all'epoca della prima gravidanza era Procuratore dello Stato alla seconda classe di stipendio fino al 21.9.2008 e alla **terza** classe di stipendio dal 22.9.2008 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, e all'epoca della seconda gravidanza era Procuratore dello Stato alla **terza classe** di stipendio (All. 42).

E' venuta a trovarsi due volte in stato di gravidanza, e pertanto:

-) con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 22.9.2008 è stata collocata in congedo straordinario per maternità dal 30.6. al 3.12.2008 per la nascita della figlia Chiara Capitta (All. 43);

-) con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 27.8.2011 è stata collocata in congedo straordinario per maternità dal 28.3 al 27.8.2011 per la nascita del figlio Claudio Capitta (All. 44), con esclusione dalla partecipazione al riparto delle competenze di cui all'art. 21 R.D. n. 1611/1933.

Durante il periodo della seconda gravidanza è stata assegnataria di n. 11 affari, come risulta dal prospetto che si allega (All. 45).

Ritenendo di avere diritto agli onorari anzidetti, la ricorrente ha inviato due diffide con le Racc. A.R. in data 20.4.2016 e 3.7.2018 chiedendone la corresponsione (All. 46 e 47), ma senza esito.

**11. Caprioli Angela**, Avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, all'epoca della gravidanza era Avvocato dello

Stato alla prima classe di stipendio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano.

Essendosi trovata in stato di gravidanza per la nascita del figlio Giovanni Poso, con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 10.2.2015 è stata collocata in congedo straordinario per interdizione anticipata dal lavoro dal 5.3.2014 al 26.7.2014 e per maternità dal 27.7.2014 al 27.12.2014 (All. 48), con esclusione dalla partecipazione al riparto delle competenze di cui all'art. 21 R.D. n. 1611/1933.

Ritenendo di avere diritto agli onorari anzidetti, la ricorrente ha inviato due diffide in data 18.10.2018 e 28.1.2019 (All.ti 49 e 50), chiedendone la corresponsione, ma senza alcun esito.

**12. Cherubini Maria Laura**, Avvocato dello Stato sempre in servizio presso l'Avvocatura Generale, all'epoca della prima gravidanza era Procuratore dello Stato alla seconda classe di stipendio e all'epoca della seconda gravidanza era Procuratore dello Stato alla terza classe di stipendio.

Con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 11.3.2004 è stata collocata in congedo straordinario per maternità dal 20.11.2003 al 19.4.2004 per la nascita del figlio Francesco Valerio Pennesi Persio (All. 51).

Con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 6.8.2008 è stata collocata in congedo straordinario per interdizione anticipata dal lavoro dal 20.12.2007 al 3.2.2008 e per maternità dal 4.2.2008 al 3.7.2008 per la nascita del figlio Valerio Francesco Pennesi Persio (All. 52).

Ritenendo di avere diritto agli onorari anzidetti, la ricorrente ha inviato una diffida protocollata in arrivo all'Avvocatura Generale dello Stato in data 17.01.2019 al n. 28872 A (All. 53), chiedendone la corresponsione, ma senza alcun esito.

## **DIRITTO**

Le ricorrenti propongono tutte, col presente giudizio, la medesima domanda, diretta ad ottenere il pagamento degli onorari che spettano loro in virtù dell'art. 21 del R.D. 30.10.1933 n. 1611, che dispone:

*“L’Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano l’esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.*

*Con l’osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per **passaggio in giudicato**, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione” ..... ”omissis”.*

Le dettagliate modalità di esazione e di ripartizione dei detti onorari sono poi stabilite dal D.P.C.M. del 29.2.1972.

Le competenze in questione, legislativamente e stabilmente previste come parte integrante ed essenziale della retribuzione di tutti gli Avvocati dello Stato, e che possono anche essere pari o addirittura superare lo stipendio netto percepito, hanno natura retributiva, secondo l’omnicomprensiva nozione di retribuzione dell’art. 2099 Cod. Civ., prevista anche a tempo, a cottimo, con partecipazione agli utili, con provvigione, ecc..

Oggi, poi, la natura retributiva delle competenze in questione è stata espressamente affermata dal legislatore con l’art. 9 del D.L. 90/14 conv. in L. n. 114/14, che dispone:

*“(Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici). - 1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono*

*computati ai fini del **raggiungimento del limite retributivo** di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.*”

La natura retributiva è espressamente confermata:

a) dall'art. 157 TFUE, che al secondo comma dispone espressamente: *“Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo”.*

b) dalla Circolare INPS n. 6 in data 16.1.2014, avente ad oggetto *“retribuzioni imponibili ai fini contributivi”*, che al punto 3, *“Tipologie di redditi di lavoro dipendente assoggettabili a contribuzione”*, contempla espressamente gli onorari spettanti agli Avvocati dello Stato, dopo aver chiarito che tale qualificazione assume rilievo anche ai **fini pensionistici**. (All. 54 - Estratto primi tre articoli).

L'art. 41 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, intitolato *“Congedo straordinario per gravidanza e puerperio”*, dispone:

*“All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; **essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni**, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.*

*Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità”.*

Giusta gli artt. 16 e 20 del Decr. Legisl. n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8.3.2000 n. 53), si tratta di congedo obbligatorio, che va da due mesi prima della data presunta fino a tre mesi dopo il parto, o dal mese prima della data del parto fino a quattro mesi dopo, durante il

quale è vietato adibire al lavoro le donne.

Identico divieto di adibire al lavoro le donne è esteso dall'art. 17 del Decr. Legs. n. 151/2001 alle ipotesi di interdizione anticipata per gravi complicanze della gravidanza, (che riguarda le ricorrenti Damiani, Di Cave, Luce, Caprio e Cherubini), nonché dall'art. 26 nelle ipotesi di adozione di un minore (che riguarda la ricorrente Urbani Neri).

L'art. 1 dello stesso Decr. Legisl. n. 151/2001 stabilisce espressamente, poi, che il trattamento economico che compete alla donna in congedo obbligatorio per maternità è **derogabile solo per effetto di norme di maggior favore**, tra le quali deve essere ovviamente ricompreso l'art. 41 del D.P.R. n. 3/57, che assicura alla gestante **“tutti gli assegni”**<sup>1</sup>, specie quando, come quello in questione, hanno certamente natura retributiva.

Si tratta, peraltro, con ogni evidenza, di disposizioni legislative destinate a dare concreta attuazione al principio fondamentale di parità tra uomini e donne stabilito dal diritto costituzionale (art. 37 Cost.) e dal diritto comunitario (art. 157 del TFUE - ex art. 141 del TCE; art. 23 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.; Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5.7.2006), che assicurano in particolare alla lavoratrice gestante e madre una situazione di effettiva parità in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

La direttiva n. 2006/54/CE, poi, al suo ventiquattresimo considerando, ricorda che la Corte di giustizia ha costantemente riconosciuto la legittimità, per quanto riguarda il principio di parità di trattamento, della protezione della condizione biologica della donna durante la gravidanza e la maternità nonché dell'introduzione di misure di protezione della maternità come strumento per garantire una sostanziale parità.

Essa, inoltre, dopo aver stabilito all'art. 4 il generale divieto di ogni discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso e concernente un qualunque

---

<sup>1</sup> Ivi compresa l'indennità giudiziaria, ex art. 2 della L. 6.8.1984 n. 425, che sicuramente non fa parte dello stipendio netto e non è pensionabile.

aspetto o condizione delle retribuzioni, dispone espressamente all'art. 9, intitolato **“Esempi di discriminazione”**:

*“1. Nelle disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento sono da includere quelle che si basano direttamente o indirettamente sul sesso per:*

... ..

***f) interrompere il mantenimento o l'acquisizione dei diritti durante i periodi di congedo di maternità”*** ... ..

A fronte di una così chiara normativa primaria e di ancor più chiari principi costituzionali, dunque, l'omessa corresponsione degli onorari non può essere dipesa che da una errata interpretazione dell'art. 12 del *“Regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione”* approvato con D.P.C.M. del 29.2.1972, che dispone:

*“Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo, coloro che sono collocati fuori ruolo.*

*Colui che senza giustificato motivo abbandoni l'Ufficio e non ottemperi all'invito di ritornarvi, perde la quota quadrimestrale corrispondente al tempo dell'abusiva assenza.*

*Non si ha, inoltre, diritto a riparto per tutto il tempo trascorso in aspettativa, a disposizione, in disponibilità o in congedo straordinario, esclusi i casi previsti dall'art. 37, secondo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché i casi dell'aspettativa per richiamo alle armi e per infermità per causa di servizio, di cui, rispettivamente, al II comma dell'art. 67 e al VII comma dell'art. 68 del testo unico predetto. Il diritto al riparto viene, altresì, meno per tutto il tempo durante il quale, per qualsiasi causa, non spetti o sia ridotto lo stipendio.*

*Si perde il diritto di concorrere al riparto allorché sia stata comminata la destituzione o dichiarata la decadenza ovvero la dispensa per scarso rendimento; in tali casi la partecipazione al riparto predetto cessa dal momento in cui si è*

*verificato il fatto risolutivo del rapporto d'impiego.*

*Nel caso di collocamento a riposo, di accettazioni di dimissioni volontarie, di passaggio in altre Amministrazioni dello Stato, l'impiegato partecipa al riparto fino alla data di decorrenza del provvedimento.”*

E' evidente che le situazioni di congedo straordinario considerate dall'art. 12 quali cause di esclusione dal diritto a concorrere al riparto non possono essere quelle trattate nel presente ricorso, di congedo obbligatorio per maternità e puerperio, di interdizione anticipata per complicità della gravidanza o di adozione di un minore, ma unicamente quelle di congedo facoltativo previste dall'art. 37 del D.P.R. n. 3/1957.

Tale diversa fattispecie presenta le seguenti peculiarità, che valgono a differenziarla dai congedi obbligatori anzidetti:

- a) è un congedo straordinario per “**gravi motivi**”, che dunque non sono predeterminati dal legislatore;
- b) è un congedo **discrezionale**, nel senso che a fronte dell'istanza dell'interessato sussiste solo una posizione di interesse legittimo, potendo l'Amministrazione accogliere la detta istanza solo ove riscontri la sussistenza dei “gravi motivi”;
- c) è un congedo fruibile per la durata massima di quarantacinque giorni all'interno di **ogni** anno solare, e per il quale non è tuttavia sancita una durata minima;
- d) ove venga usufruito da donna in stato di gravidanza o puerperio, costituisce una **tutela ulteriore** rispetto a quella minima (costituita appunto dai cinque mesi di congedo obbligatorio);
- e) è dalla stessa legge sottoposto a un **trattamento economico peggiore** rispetto a quello del congedo obbligatorio per maternità – interdizione - adozione, come si evince dal disposto di cui all'art. 40 del d.p.r. 3/57, a tenore del quale “*Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni,*



*ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario”.*

Il congedo obbligatorio per gravidanza e puerperio interdizione - adozione, invece:

- a) è concesso **solo** in ipotesi di maternità e puerperio, di interdizione anticipata per complicanze della gravidanza o di adozione di un minore;
- b) costituisce un **diritto irrinunciabile** per la donna in maternità, sottratto a qualunque valutazione discrezionale da parte della P.A., alla quale è fatto espresso **divieto** di adibire la donna al lavoro;
- c) è concesso **solo una tantum**, in ragione dell'accertata sussistenza dei presupposti di legge e **per un periodo minimo e massimo legislativamente predefinito**;
- d) costituisce la **tutela minima e irrinunciabile** di ogni lavoratrice dipendente che si trovi nelle situazioni previste;
- e) è soggetto pertanto a **un trattamento economico di maggior favore** rispetto a qualsivoglia forma di congedo, ivi compresa la malattia, competendo alla donna in congedo obbligatorio “tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario”, senza decurtazione alcuna.

È allora evidente che l'art. 12 del d.p.c.m. cit. non può far riferimento a tale ultima fattispecie, bensì alla diversa ipotesi di congedo ex art 37, co. 1, 3 e 4. Tale interpretazione dell'art. 12 è d'obbligo se si considera la ratio della L. 8.3.2000 n. 53, recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, e se si considera che, ai fini dell'interpretazione della suddetta legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - organo da cui dipende l'Avvocatura dello Stato - ha

emanato la circolare 16.11.2000 n. 14, che al punto 4.1 stabilisce che: *“le lavoratrici madri, durante tutto il periodo di astensione obbligatoria dall’impiego, in applicazione dei contratti collettivi, hanno diritto all’intera retribuzione fissa mensile, nonché al relativo trattamento accessorio.”*

Tali principi, destinati a rispondere alle *rationes legis* di tutela e sostegno della maternità, sono stati poi ribaditi dal legislatore nel Decr. legisl. 26.3.2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Segnatamente, l’art. 2 statuisce che *“le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.”*

L’art. 23, comma 2, del predetto testo unico sancisce poi che a tale importo vanno aggiunti premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

Come risulta dalla relazione al testo unico, il riferimento ai trattamenti accessori è stato introdotto su precisa richiesta del Consiglio di Stato e della Commissione Lavoro pubblico e privato atteso che tale termine è *“ricorrente soprattutto nella legislazione in materia di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni”*. Non vi è dubbio che tra i trattamenti accessori vanno ricompresi anche gli onorari e le competenze spettanti agli Avvocati e Procuratori dello Stato, che anche ai fini fiscali e contributivi vengono ritenuti redditi da lavoro dipendente.

E’ del tutto evidente, peraltro, che se l’art. 12 del Regolamento fosse interpretato diversamente, e cioè nel senso che la situazione di congedo straordinario per gravidanza e puerperio o per interdizione anticipata o per adozione di un minore, è causa di esclusione dal diritto al riparto delle competenze di cui all’art. 21 T.U. n. 1611/1933, si perverrebbe all’assurda conseguenza di **sanzionare, anziché tutelare, la maternità**, così come è previsto nelle altre ipotesi di esclusione dal

diritto a parte della retribuzione per abbandono dell'Ufficio senza giustificato motivo, per destituzione, per decadenza o per dispensa dal servizio per scarso rendimento.

Con l'aggravante che tale esegesi tratterebbe in modo deteriore l'ipotesi di congedo obbligatorio per maternità a cui la legge riserva un trattamento economico di maggior favore ("tutti gli assegni", senza alcuna decurtazione) rispetto alle ipotesi di congedo per matrimonio o per esami, soggetti invece alla disciplina di cui all'art. 40 d.p.r. 3/57, cit. e alle relative decurtazioni.

La sola interpretazione possibile dell'art. 12 è dunque quella di ritenere che si riferisca unicamente all'ipotesi di congedo straordinario facoltativo per non oltre 45 giorni, con esclusione dell'ipotesi del congedo straordinario obbligatorio per gravidanza.

Diversamente opinando, si verificherebbe un'ipotesi di contrasto del Regolamento, che esclude il diritto ad una parte della retribuzione durante la gravidanza, con la Legge, che invece tale diritto riconosce e assicura, differenziando e privilegiando l'ipotesi del congedo obbligatorio per maternità da ogni altra ipotesi di congedo e assenza, ivi compresa la malattia.

Peraltro, se si ammettesse l'interpretazione qui avversata, secondo cui l'art. 12 del Regolamento si riferisce anche al congedo straordinario per gravidanza, ne sarebbe inevitabile la disapplicazione.

Il Regolamento, infatti, è un atto avente natura sostanzialmente normativa, che non può, per il principio di gerarchia delle fonti, porsi in contrasto con norme di rango superiore.

Ove tale contrasto si verifici, non si può fare a meno di garantire il rispetto della gerarchia delle fonti e di accordare, quindi, prevalenza a quella di rango superiore, e cioè alla legge o ad altro atto di normazione primaria.

Sussiste, dunque, in tale ipotesi, l'esigenza di disapplicazione del regolamento, che è atto formalmente amministrativo ma sostanzialmente normativo.

La necessità di disapplicare la disposizione regolamentare in aperto contrasto con

la norma primaria è peraltro senza alcun dubbio doverosa anche per il giudice amministrativo, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva, ed essendo la spettanza delle competenze per cui è causa un vero e proprio diritto soggettivo. Sul punto, la giurisprudenza è approdata a soluzioni assolutamente pacifiche e convincenti:

*“Lo stesso Giudice d'appello ha chiarito (V, n. 35 del 2003) che, a seguito di un complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, si sono rivisti i limiti del potere di disapplicazione di atti (formalmente) amministrativi non impugnati o impugnati in ritardo; si è pertanto affermato che tale potere da parte del giudice amministrativo è ammesso nelle sole ipotesi di **giurisdizione esclusiva**, relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi (sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art. 5 L. n. 2245 del 1865 all.E), nonché nei riguardi di regolamenti illegittimi, sia quando il provvedimento impugnato sia contrastante con il regolamento (Cons. Stato, V, n. 154 del 1992) sia quando sia conforme al presupposto atto normativo (Cons. Stato, V, 24 luglio 1993, n. 799) e, in ogni caso, anche quando si verte in materia di interessi legittimi (Cons. Stato, V, 19 settembre 1995, n. 1332; VI, n. 2183 del 2000)”. (TAR Campania, sez. II, 27 maggio 2014, n. 4237).*

Peraltro, come si è già sopra osservato, nella specie l'art. 12 del Regolamento sulla riscossione degli onorari dell'Avvocatura dello Stato approvato con D.P.C.M. 29.2.1972, se interpretato nel senso che consente di escludere una parte della retribuzione spettante alle donne in maternità, non contrasterebbe solo con la norma primaria interna dell'art 21 R.D. n. 1611/1933, ma addirittura con quanto prevede il diritto comunitario.

Si ritiene utile aggiungere che con ordinanza del 7.12.2012 pronunciata nel ricorso R.G. n. 1412/2012 (Napoli Loredana c/ Min. giustizia) codesto TAR ha richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione di varie disposizioni della direttiva 2006/54/CE, sulla parità di trattamento tra uomini e donne.

E, come è noto, questa direttiva, oltre a quanto prevede l'art. 9 (Esempi di discriminazione), già sopra ricordato, dispone all'art. 14:

*“E’ vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene:*

... ..

*c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e **la retribuzione** come previsto dall’art. 141 del Trattato.”*

Ed è altresì noto che la Corte di giustizia, interpellata da codesto TAR per stabilire se la disposizione anzidetta fosse sufficientemente chiara, precisa e incondizionata da poter produrre un effetto diretto, ha così risposto con la sentenza pronunciata in data 6.3.2014 (Causa C-595/12):

*“ 46. Al riguardo si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, esse possono essere invocate dai singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti dello Stato membro (v., in particolare, sentenze del 12 luglio 1990, Foster e a., C-188/89, Racc. pag. I-3313, punto 16, e del 20 marzo 2003, Kutz—Bauer, C-187/00, Racc. pag. I—2741, punto 69).*

*47. Orbene, si deve necessariamente rilevare che gli articoli 14, paragrafo 1, lettera c), e 15 della direttiva soddisfano tali requisiti.*

*48. Infatti, per quanto riguarda l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, che contiene disposizioni di attuazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, si deve rilevare che esso esclude in via generale ed in termini inequivocabili qualsiasi discriminazione basata sul sesso nei settori che elenca (v., in tal senso, sentenza Sarkatzis Herrero, cit., punto 36).*

*49. Analogamente, l’articolo 15 della stessa direttiva prevede in termini chiari, precisi e incondizionati che alla fine del periodo di congedo per maternità la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo*

*termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza.*

*50. Atteso che le due disposizioni in discussione hanno effetto diretto, si deve inoltre ricordare che, per consolidata giurisprudenza, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le norme del diritto dell'Unione ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., segnatamente, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, Racc. pag., 629, punto 24, e Kutz-Bauer, cit., punto 73). **Pertanto, gli articoli 14, paragrafo 1, lettera c), e 15 della direttiva 2006/54 possono essere invocati dal singolo nei confronti dello Stato membro di cui trattasi e applicati dal giudice nazionale al fine di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale non conforme a detti articoli.***

*51. Dall'insieme delle precedenti considerazioni risulta che alla quinta questione occorre rispondere dichiarando che le disposizioni degli articoli 14, paragrafo 1, lettera c), e 15 della direttiva 2006/54 sono sufficientemente chiare, precise e incondizionate da poter produrre un effetto diretto.”*

E' evidente dunque che la disposizione regolamentare che è stata applicata per negare a tutte le ricorrenti in congedo straordinario obbligatorio il loro diritto a percepire gli onorari ripartiti dall'Avvocatura dello Stato o è stata male interpretata, nel senso che non si riferisce al congedo straordinario per maternità, ovvero contrasta con la norma primaria interna, nonché con le chiare, precise e incondizionate disposizioni della direttiva 2006/54/CE, e pertanto la disapplicazione dell'art. 12 del Regolamento si impone.

Ove poi si dovesse ritenere, contrariamente al senso letterale, alla logica e al buon senso, che il riferimento contenuto dall'art. 41 del d.p.r. 3/57 a “tutti gli assegni”

sia da intendersi come “tutti gli assegni escluse le competenze di cui all’art 21 del R.D. n. 1611/33”, e il disposto di cui all’art. 23 del t.u. della maternità come riferibile a tutti “i premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”, ma con l’inspiegabile esclusione degli onorari di causa, si imporrà anche un’interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata delle prefate disposizioni, o in via gradata la rimessione di tale questione alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di giustizia, per evidente contrasto, oltre che con il principio di ragionevolezza, con i puntuali riferimenti normativi e costituzionali precedentemente richiamati.

Alla diversa interpretazione, ovvero alla disapplicazione, conseguirà ovviamente la declaratoria che tutte le ricorrenti hanno il diritto di percepire le somme che non sono state loro corrisposte a titolo di onorari per i periodi per ciascuna di esse sopra specificati.

Non esiste, peraltro, nessun altro ostacolo che consenta di escludere le competenze di cui si tratta dal rispetto del principio di parità tra uomo e donna: in particolare, non si tratta di compensi per prestazioni di lavoro straordinario<sup>2</sup> che le ricorrenti ovviamente non hanno potuto compiere durante il periodo di astensione obbligatoria, sebbene destinatarie di assegnazioni che hanno incrementato il carico di lavoro, rendendo non irrilevante, ai fini della prestazione lavorativa, l’assenza dal servizio (come invece avviene in ipotesi di collocamento fuori ruolo, in cui non solo non vengono assegnati nuovi affari, ma vengono riassegnati agli altri colleghi gli affari in carico).

Anzi, il fatto che le ricorrenti possano essere e siano state destinatarie di assegnazioni anche durante il periodo di congedo obbligatorio dimostra non solo la differenza rispetto ai fuori ruolo, ma anche l’inesistenza di un nesso di corrispettività non solo tra gli onorari e il lavoro, ma anche tra gli onorari e le assegnazioni degli affari.

---

<sup>2</sup> Come chiaramente riconosciuto dai decreti dell’Avvocato Generale sopra indicati, che espressamente escludono che gli onorari *de quibus* rientrino nelle prestazioni di lavoro straordinario o nei servizi di carattere speciale.

Inoltre, quanto alle modalità di percezione, gli onorari sono liquidati avendo riguardo alle somme effettivamente recuperate dalle Amministrazioni (spese compensate) o dai privati (spese vinte) all'esito di un complesso procedimento, che può essere attivato solo dopo che il titolo su cui si fonda il recupero è divenuto irretrattabile (art.5 del d.p.c.m. 29 febbraio 1972) e quadrimestralmente: *id est*, il compenso percepito non dipende dal lavoro svolto dai procuratori e dagli avvocati dello stato in servizio durante il quadrimestre - il che potrebbe eventualmente giustificare un'esclusione dal riparto – né tantomeno dall'essere o meno destinatari di assegnazioni durante quel periodo (circostanza che, come dimostrato, si è concretamente verificata per le ricorrenti) ma le somme incassate riguardano prestazioni professionali necessariamente rese in un momento antecedente, eventualmente anche dalle ricorrenti stesse.

Con l'aggravante che è l'Avvocatura a decidere quali titoli azionare per prima, per cui le somme incassate in un determinato quadrimestre dipendono in parte dagli adempimenti delle controparti, e dunque dal caso, e in parte dalla solerzia dell'Avvocatura nell'azionare i crediti (e da quali titoli, tra la molteplicità dei titoli disponibili – diversi per data, importo e qualità del debitore - l'Avvocatura aziona prioritariamente).

Ne consegue che manca una qualsivoglia corrispettività tra le liquidazioni imputate per competenza a un determinato quadrimestre e il lavoro prestato dai colleghi in servizio nello stesso.

\*\*\*\*\*

Le questioni anzidette sono ben note a codesto TAR, che ha già trattato un caso identico, sollevato da altre quattro Avvocatesse dello Stato, nella sentenza n. 10048/16 del 5.10.2016 (All. 55).

Con tale sentenza, che ha condiviso tutte le argomentazioni delle ricorrenti, identiche a quelle odierne, il TAR ha stabilito, tra l'altro:

*“Il Regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione », approvato*



*con il d.P.C.M. 29 febbraio 1972, che esclude il diritto ad una parte della retribuzione durante la gravidanza, contrasta con la legge che invece tale diritto riconosce e assicura, differenziando e privilegiando l'ipotesi del congedo obbligatorio per maternità da ogni altra ipotesi di congedo e assenza, ivi compresa la malattia, con la conseguenza che l'art. 12 del Regolamento, riferito anche al congedo straordinario per gravidanza e puerperio, laddove esclude il riparto delle competenze di cui all'art. 21 r.d., deve essere disapplicato in quanto vertente su diritti soggettivi valutabili in un quadro di giurisdizione esclusiva del g.a.. Le stesse fonti sovraordinate all'ordinamento nazionale, inoltre, muovono in tal senso laddove escludono la possibilità di dare luogo a discriminazioni relative al mantenimento o all'acquisizione di diritti nei confronti delle lavoratrici che usufruiscono di periodi di congedo di maternità (art. 9, par. 1, lett. f, Direttiva 2006/54/CE), come invece accade nel caso di specie ove il diritto (così definito nell'art. 12, d.P.C.M. citato) è escluso proprio in relazione alla fruizione di periodi di congedo di maternità. Ne consegue che l'art. 12 del d.P.C.M. citato, che limita la deroga all'esclusione del riparto previsto per i procuratori e avvocati dello Stato al solo caso di congedo « straordinario » di cui all'art. 37 comma 2, T.U. senza prevedere tra questi anche il congedo per maternità, si pone in contrasto con la normativa nazionale e sovraordinata.”*

*“Una lettura costituzionalmente orientata delle norme, in relazione agli artt. 3, 37 e 97 Cost., impone di considerare che quella per gravidanza e puerperio è un'astensione obbligatoria, equiparabile a tutte quelle in cui è previsto un congedo straordinario « di diritto », e per tale ragione deve essere riconosciuta parità di corresponsione di emolumenti, anche in presenza di rapporto di lavoro pubblico « non contrattualizzato », come nella fattispecie.”*

*“L'art. 12 d.p.c.m. 29 febbraio 1972, nella parte in cui esclude dal riparto della quota degli onorari gli avvocati ed i procuratori di Stato in congedo per maternità, deve essere disapplicato perché contrario a norme interne e dell'UE sulla tutela delle lavoratrici madri: gli avvocati e i procuratori dello Stato hanno*

*diritto a tutte le competenze spettanti loro ai sensi della norma citata e maturate a titolo di onorari di causa ex art. 21 r.d. n. 1611 del 1933 durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, secondo la normativa vigente pro tempore.”*

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, poi, con la sentenza n. 6157/17 del 29.12.2017 (All. 56), ha rigettato l'appello proposto dalle Amministrazioni, dichiarando espressamente di condividere in pieno la sentenza di primo grado, corroborandola anzi con ulteriori argomentazioni, e confermando anche la scelta di fare ricorso – per quanto riguarda la specifica domanda di condanna al pagamento delle competenze singolarmente indicate dalle ricorrenti per ciascuna di esse – alla disposizione di cui all'art. 34 comma 4 CPA, demandando alle parti di pervenire alla definizione di quanto a ciascuna ricorrente spettante.

L'Avvocatura Generale dello Stato, infatti, in ottemperanza al giudicato anzidetto, ha liquidato in favore di ciascuna di quelle quattro ricorrenti, le competenze loro spettanti sia per i periodi di interdizione anticipata che per i periodi di gravidanza e puerperio.

Ma non solo.

Per quanto riguarda la ricorrente Lucrezia Fiandaca, che aveva proposto il precedente giudizio, conclusosi con le sentenze del TAR 10048/16 e del Consiglio di Stato n. 6157/2017, l'Avvocatura Generale dello Stato, in espressa esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6157/201, ha spontaneamente liquidato non solo le competenze riguardanti le gravidanze dei primi due figli Renato e Aldo Mario Fratini, per i quali era stato proposto il ricorso, ma anche quelle riguardanti la terza figlia Celeste, nata successivamente (All. 57).

Peraltro, così come si è sopra detto per quanto riguarda la ricorrente Emma Damiani, l'Amministrazione ha liquidato anche gli onorari a partire dal I° quadrimestre 2016, relativi alla seconda gravidanza di quest'ultima, lasciando insoluti quelli del III° quadrimestre del 2015.

E' evidente che tutto ciò è stato fatto in attuazione del giudicato di cui si è detto.

Resta incomprensibile, pertanto la ragione per cui la liquidazione non abbia riguardato anche tutti gli altri periodi di maternità, di interdizione anticipata e di adozione di un minore, richiesti dalle odierni ricorrenti con altrettante diffide.

\*\*\*\*\*

### **Istanza di notifica per pubblici proclami**

Il presente ricorso vede come parti resistenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura Generale dello Stato, le Avvocature Distrettuali dello Stato di Napoli, di Catanzaro, di Campobasso, di Torino, di Salerno, di Cagliari e di Milano, e come controinteressati tutti gli Avvocati e Procuratori dello Stato di tutto il territorio nazionale.

E infatti, per quanto riguarda il riparto dei 7 decimi, sono controinteressati gli Avvocati e Procuratori in servizio presso l'Avvocatura Generale e quelli in servizio presso le Avvocature Distrettuali ove le ricorrenti erano inquadrati nei periodi di congedo; mentre per quanto riguarda il riparto dei 3 decimi sono controinteressati tutti gli Avvocati e Procuratori dello Stato.

Pertanto, come già ritenuto da codesto TAR nell'ordinanza n. 2182/16, pronunciata nel ricorso n. 13721/2014 che ha preceduto il presente (All. 58), tutti gli Avvocati e Procuratori dello Stato sono controinteressati, in quanto *“in caso di accoglimento della domanda, le competenze già elargite agli altri dovrebbero essere rideterminate sottraendo loro quanto percepito al fine di reintegrare le ricorrenti”*.

Di conseguenza, il presente ricorso viene notificato a tutte le Amministrazioni anzidette, nonché ad un controinteressato, mentre, per quanto riguarda tutti gli altri controinteressati, cui è necessario notificare il presente ricorso, il sottoscritto, ai sensi di quanto prevede l'art. 41 – IV° co. CPA, chiede di essere autorizzato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami.

Per quanto riguarda le modalità di detta notifica, chiede di essere autorizzato ad eseguirla sul sito dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Fa presente che tale modalità di notifica è stata anche già ritenuta idonea da codesto TAR col decreto n. 4296/2018 del 13.7.2018 nel ricorso n. 11240/2017 Reg. Ric. (All. 59).

\*\*\*\*\*

### **Istanza cautelare**

Per quanto riguarda l'istanza cautelare, il sottoscritto fa presente, da un lato, che sussiste il precedente specifico e identico, costituito dalle sentenze del TAR Lazio – I° Sez. n. 10048/2016 e del Consiglio di Stato – Quarta Sezione n. 6157/2017; e d'altro lato che la domanda proposta col presente ricorso è stata proposta in senso limitato all'an debeat, senza necessità di procedere a complessi accertamenti istruttori sull'entità delle somme spettanti a ciascuna ricorrente.

Sulla base delle considerazioni anzidette, il sottoscritto confida nell'accoglimento della presente istanza cautelare mediante sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55 – 10° co. CPA, e fa comunque presente che la causa può anche essere decisa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 CPA, stante la sussistenza del precedente conforme.

\*\*\*\*\*

P.Q.M.

### **SI CHIEDE**

l'accoglimento del presente ricorso, previa concessione della richiesta misura cautelare, con vittoria di spese.

Ai fini del contributo, si dichiara che per il presente ricoso è dovuto il contributo dimezzato di € 325,00 trattandosi di controversia riguardante rapporto di lavoro o di pubblico impiego.

Bari, 08.02.2019

Avv. Costantino Ventura